

Regolamento sulle procedure e le competenze degli organi comunali per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 19 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616

*approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 28.03.1978
modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 201 del 02.12.1980*

SOMMARIO

- articolo 1 – Requisiti soggettivi e disciplina generale
 - articolo 2 – Impianto ed esercizio di ascensori
 - articolo 3 – Mestieri di guida, interprete, corriere e insegnante di sci
 - articolo 4 – Commissioni di abilitazione
 - articolo 5 – Programma d'esame
 - articolo 6 – Riprese cinematografiche in luogo pubblico
 - articolo 7 – Bevande alcoliche e superalcoliche
 - articolo 8 – Licenze temporanee e stagionali
 - articolo 9 – Alberghi, trattorie ed altri esercizi
 - articolo 10 – Alberghi diurni, bagni e piscine
 - articolo 11 – Sale pubbliche per biliardi o altri giochi
 - articolo 12 – Autonoleggi e noleggi da rimessa
 - articolo 13 – Orari dei pubblici esercizi
 - articolo 14 – Agibilità di teatri e luoghi di pubblico spettacolo
 - articolo 15 – Norme per la sicurezza dei locali di pubblico spettacolo
 - articolo 16 – Rappresentazioni teatrali e altri trattenimenti
 - articolo 17 – Trattenimenti pubblici temporanei
 - articolo 18 – Commissione tecnica comunale di vigilanza
 - articolo 19 – Funzionamento della commissione tecnica di vigilanza
 - articolo 20 – Imposta sui pubblici spettacoli
 - articolo 21 – Tipografie
 - articolo 22 – Ricorsi in materia di manifatture e di depositi di materie insalubri e pericolose
 - articolo 23 – Mestieri ambulanti
 - articolo 24 – Stranieri
 - articolo 25 – Raccolte di fondi o di oggetti
 - articolo 26 – Portieri e custodi di stabili
 - articolo 27 – Commercio di cose antiche o usate
 - articolo 28 – Comunicazioni al prefetto
 - articolo 29 – Validità delle licenze
 - articolo 30 – Obblighi dei titolari delle licenze
 - articolo 31 – Tasse di concessione comunale e di bollo
 - articolo 32 – Normativa transitoria
- allegato: Tabella dei diritti di sopralluogo per le verifiche e ispezioni della commissione tecnica comunale di vigilanza di cui all'articolo 19

articolo 1 – Requisiti soggettivi e disciplina generale

Salve le disposizioni particolari precisate nei successivi articoli, le licenze, autorizzazioni e iscrizioni nei registri previsti dal presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616, sono subordinate al possesso da parte degli interessati dei requisiti soggettivi prescritti dal titolo I capo III del R.D. 18.06.1931 n. 773 – testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – e successive modificazioni, nonché dal regolamento approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635.

articolo 2 – Impianto ed esercizio di ascensori

La licenza prevista dall'articolo 60 del R.D. 18.06.1931 n. 773 per l'impianto e l'esercizio di ascensori e montacarichi viene rilasciata dal sindaco sulla base delle risultanze istruttorie comunicate, per ogni singola istanza, dagli organi tecnici competenti a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia e cioè l'Ente nazionale prevenzione infortuni per gli ascensori e montacarichi di uso privato in case di abitazione o in edifici commerciali e dall'ispettorato del lavoro per gli ascensori e montacarichi in edifici e impianti industriali.

articolo 3 – Mestieri di guida, interprete, corriere e insegnante di sci¹

Il sindaco rilascia le licenze previste dall'articolo 123 del R.D. 18.06.1931 n. 773 per esercitare il mestiere di guida, interprete, corriere, portatore alpino e per l'insegnamento dello sci secondo quanto è specificato dall'articolo 234 del regolamento approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635, previo superamento delle apposite prove di esame davanti alla competente commissione.

Il numero dei posti per ciascuna categoria è determinato dalla regione.

Le licenze di cui al primo comma sono valide solo per l'ambito territoriale del comune.

L'iscrizione nei ruoli di cui al secondo comma del presente articolo è soggetta a revisione annuale in occasione del rinnovo delle singole licenze.

articolo 4 – Commissioni di abilitazione

La nomina delle commissioni di abilitazione all'esercizio della professione di guida, interprete e corriere turistico, nonché l'effettuazione dei relativi esami, appartengono alla competenza della regione.

articolo 5 – Programma d'esame²

articolo 6 – Riprese cinematografiche in luogo pubblico

Le comunicazioni prescritte dall'articolo 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773, devono essere presentate al sindaco, in quale, sentito il comando dei vigili urbani, potrà impartire al riguardo le opportune disposizioni per motivi inerenti alla viabilità.

Resta salva, nel caso che sussistano i presupposti, l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

articolo 7 – Bevande alcoliche e superalcoliche³

Spetta al sindaco provvedere, con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel piano previsto dall'articolo 2 della legge 14.10.1974 n. 524, al rilascio delle licenze per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande aventi contenuto alcolico fino al 21% del volume, nonché delle speciali autorizzazioni per la vendita e il consumo delle bevande con contenuto alcolico superiore quando gli interessati ne abbiano presentata espressa richiesta.

Fino a quando non sarà stato approvato il piano di cui al primo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della citata legge n. 524.

Per l'istruttoria delle domande intese ad ottenere la licenza di apertura di nuovi esercizi, ovvero l'ampliamento o il trasferimento di quelli esistenti, si seguono le procedure di cui all'articolo 3 della citata legge n. 524 e dell'articolo 38 del D.M. 28.04.1976.

La classificazione degli esercizi viene effettuata dal sindaco, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 2 terzo comma della legge 14.10.1974 n. 524.

articolo 8 – Licenze temporanee e stagionali

Le licenze temporanee di pubblico esercizio previste dall'articolo 103 del testo unico approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773, aventi validità limitata ai soli giorni espressamente in esse

¹ l'articolo 123 del R.D. 18.06.1931 n. 773 è stato abrogato dal D.Lgs. 31.03.1998 n. 112; le professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico, maestro di sci e guida alpina sono ora disciplinate da norme regionali. La presente nota vale anche per gli articoli 4 e 5

² articolo soppresso

³ l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è ora disciplinata dalla legge regionale 21.09.2007 n. 29; la presente nota vale anche per gli articoli 8 e 9

indicati, sono rilasciate dal sindaco sentito l'ufficiale sanitario.

Per le licenze stagionali si applicano le disposizioni dell'articolo 32 del D.M. 14.01.1972 integrato dal successivo D.M. 28.04.1976.

articolo 9 – Alberghi, trattorie ed altri esercizi

Il sindaco rilascia le licenze per l'esercizio di alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o si consumano bevande non alcoliche, nonché per lo spaccio al minuto o per il consumo di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 3 della legge 14.10.1974 n. 524 e dall'articolo 38 del D.M. 28.04.1976.

articolo 10 – Alberghi diurni, bagni e piscine

Il sindaco rilascia le licenze per l'esercizio di alberghi diurni, stabilimenti di bagni e piscine di cui all'articolo 86 del R.D. 18.06.1931 n. 773, uditi i pareri dell'ufficiale sanitario⁴ e del tecnico comunale, imponendo le opportune prescrizioni ai fini della sicurezza, anche in rapporto agli articoli 155 e 156 del regolamento di pubblica sicurezza approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635.

Gli stabilimenti di bagni ad esclusivo scopo terapeutico sono soggetti unicamente all'autorizzazione delle autorità sanitarie.

articolo 11 – Sale pubbliche per biliardi o altri giochi⁵

Il sindaco rilascia le licenze per l'esercizio di sale pubbliche di biliardi, per altri giochi leciti, nonché per l'installazione di apparecchi o congegni automatici o semiautomatici di cui all'articolo 86 del R.D. 18.06.1931 n. 773.

La licenza per le sale pubbliche è subordinata al parere favorevole dell'ufficiale sanitario⁶ e del tecnico comunale.

La licenza per l'installazione di singoli apparecchi in esercizi pubblici i cui titolari siano già in possesso di apposita licenza rilasciata a norma del presente regolamento, è subordinata al solo accertamento della conformità dei giochi alle disposizioni di legge vigenti.

Nei locali devono essere esposte la tabella dei giochi proibiti e la tariffa.

articolo 12 – Autonoleggi e noleggi da rimessa⁷

Il sindaco rilascia le licenze per l'esercizio di autorimesse anche per il ricovero occasionale di vetture e motocicli di cui all'articolo 86 del R.D. 18.06.1931 n. 773, uditi i pareri dell'ufficiale sanitario⁸ e del tecnico comunale, previa esibizione del certificato di prevenzione degli incendi da parte del comando provinciale vigili del fuoco.

Gli esercenti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 196 del regolamento di pubblica sicurezza approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635. I registri devono essere preventivamente vidimati dal sindaco.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche agli esercenti noleggi da rimessa senza conducente e ai noleggiatori di autoveicoli con conducente, a norma dell'articolo 158 del regolamento di pubblica sicurezza approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635. Vanno osservate, per questi ultimi, le norme del regolamento comunale per il servizio di autonoleggio con conducente approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 23.06.1962.

Le licenze per il noleggio di biciclette possono essere rilasciate omettendo la richiesta dei pareri e del certificato di cui al primo comma del presente articolo.

⁴ ora: del responsabile del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale

⁵ nuove norme in materia di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento sono contenute negli articoli 37 e seguenti della legge 23.12.2000 n. 388 e nelle leggi finanziarie degli anni successivi

⁶ ora: del responsabile del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale

⁷ il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura è ora disciplinato, a livello comunale, dal regolamento adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 30 del 12.05.2005; l'attività di trasporto di viaggiatori effettuata mediante noleggio di autobus con conducente è ora disciplinata ai sensi della legge 11.08.2003 n. 218; i procedimenti di autorizzazione per l'esercizio delle attività di rimessa di veicoli e di noleggio di veicoli senza conducente sono stati semplificati con DD.P.R. 19.12.2001 nn. 480 e 481

⁸ ora: del responsabile del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale

articolo 13 – Orari dei pubblici esercizi⁹

L'orario di attività per ciascun tipo di esercizi pubblici previsti dall'articolo 86 del testo unico approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 è determinato dal sindaco sentite la giunta comunale e le associazioni delle categorie interessate, sulla base dei criteri generali fissati dalla regione ai sensi dell'articolo 54 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616.

Il provvedimento del sindaco è pubblicato all'albo pretorio del comune.

articolo 14 – Agibilità di teatri e luoghi di pubblico spettacolo¹⁰

La licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico 18.06.1931 n. 773 è rilasciata dal sindaco dopo l'esito favorevole della visita di collaudo eseguita dalla commissione tecnica provinciale di vigilanza prevista dall'articolo 141 del D.P.R. 06.5.1940 n. 635 (regolamento di pubblica sicurezza).

È richiesto il parere preventivo della commissione tecnica provinciale di vigilanza in ordine al rilascio della concessione edilizia per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo, osservate – per i cinematografi – le norme speciali vigenti in materia.

articolo 15 – Norme per la sicurezza dei locali di pubblico spettacolo

Ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica nei locali di pubblico spettacolo dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero dell'interno 15.02.1951 n. 16 e successive modificazioni, nonché le seguenti:

1. non è consentito vendere biglietti in numero superiore a quello dei posti effettivamente esistenti e riconosciuti dalla commissione tecnica provinciale di vigilanza e comunque non potrà avere accesso ai locali un numero di persone superiore a quello dei posti stessi;
2. durante gli spettacoli dovranno essere tenuti sgombri le corsie ed i passaggi laterali ai posti a sedere;
3. le porte di sicurezza dovranno essere sempre tenute in modo che si possano facilmente aprire in caso di bisogno con semplice spinta;
4. durante le rappresentazioni dovranno trovarsi nelle sale il titolare della licenza o un suo rappresentante e un conveniente numero di maschere per disciplinare l'accesso degli spettatori, per curare l'apertura delle porte e in generale assicurare il rispetto delle disposizioni di sicurezza;
5. l'esercente dovrà servirsi, nei cinematografi, di operatori dichiarati idonei dalla commissione tecnica provinciale di vigilanza;
6. l'esercente dovrà vigilare perché nella cabina di proiezione del cinema sia rigorosamente osservato il divieto di fumare.

Prescrizioni particolari potranno essere impartite in sede di rilascio della licenza di cui all'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

articolo 16 – Rappresentazioni teatrali e altri trattenimenti

Chiunque intende dare in luogo pubblico o aperto al pubblico gli spettacoli indicati dall'articolo 68 del testo unico 18.06.1931 n. 773 deve presentare apposita istanza al sindaco.

Il sindaco, previo accertamento della commissione tecnica provinciale di vigilanza, dei requisiti di idoneità del locale, rilascia la licenza per il tipo di spettacolo richiesto imponendo le opportune prescrizioni ai fini dell'incolumità e della sicurezza degli spettatori.

L'accertamento della commissione tecnica provinciale di vigilanza è richiesto anche per l'apertura di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Per le manifestazioni teatrali i richiedenti devono esibire il nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo a norma delle disposizioni vigenti.

Per gli spettacoli di carattere sportivo è facoltà del sindaco chiedere, qualora ne ravvisi l'opportunità, anche il nulla osta della federazione medico sportiva italiana.

⁹ gli orari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande sono ora disciplinati in base agli articoli 18 e seguenti della legge regionale 21.09.2007 n. 29

¹⁰ l'articolo 4 del D.P.R. 28.05.2001 n. 311 ha apportato "semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo". La presente nota vale anche per gli articoli 16, 17, 18 e 19

Per l'organizzazione di competizioni sportive su strade comunali il sindaco rilascia le relative licenze con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con D.P.R. 15.06.1959 n. 393¹¹.

Per le manifestazioni indicate nel comma precedente gli organizzatori dovranno esibire al sindaco, prima del rilascio delle licenze, copia della polizza per l'assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, con massimali adeguati.

articolo 17 – Trattenimenti pubblici temporanei

Chiunque intende dare pubblici trattenimenti previsti dall'articolo 69 del testo unico 18.06.1931 n. 773 deve presentare apposita istanza al sindaco.

Il sindaco, previo accertamento da parte della commissione tecnica provinciale di vigilanza¹² dei requisiti di idoneità del locale, rilascia la licenza per il tipo di trattenimento pubblico richiesto imponendo le opportune prescrizioni ai fini dell'incolumità e della sicurezza degli spettatori.

Il rilascio della licenza per impiantare circhi equestri è subordinato all'esibizione del nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo a norma delle disposizioni di legge vigenti.

articolo 18 – Commissione tecnica comunale di vigilanza¹³

articolo 19 – Funzionamento della commissione tecnica di vigilanza¹⁴

articolo 20 – Imposta sui pubblici spettacoli¹⁵

Le licenze previste dagli articoli 68 e 69 del R.D. 18.06.1931 n. 773 non possono essere rilasciate se i richiedenti non comprovino preventivamente di avere ottemperato alle norme vigenti in materia d'imposta sugli spettacoli a norma del D.P.R. 16.10.1972 n. 640 e successive modificazioni nonché in materia di protezione del diritto d'autore di cui alla legge 22.04.1941 n. 633.

articolo 21 – Tipografie¹⁶

Il sindaco rilascia la licenza per l'esercizio delle arti tipografica, litografica, fotografica o qualunque arte di stampa o riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'articolo 111 del R.D. 18.06.1931 n. 773.

La licenza, valida esclusivamente per i locali in essa indicati, è rilasciata, nei casi previsti dalle norme di prevenzione incendi, previa esibizione del certificato del comando provinciale vigili del fuoco e su parere dell'ufficiale sanitario circa l'igienicità dei locali nonché sulle prescrizioni da impartirsi in ordine al disposto di cui all'articolo 64 del R.D. 18.06.1931 n. 773.

La licenza di cui all'articolo 111 è necessaria anche per l'esercizio in forma ambulante delle arti previste nel primo comma del presente articolo.

articolo 22 – Ricorsi in materia di manifatture e di depositi di materie insalubri e pericolose

Spetta al consiglio comunale pronunciarsi sui ricorsi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 64 del testo unico approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 in materia di manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri e pericolose.

Il consiglio comunale decide nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso, sentito, ove occorra, il parere del consiglio provinciale di sanità.

La deliberazione del consiglio è atto definitivo.

articolo 23 – Mestieri ambulanti¹⁷

¹¹ sostituito dal testo unico approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 1285 e successive modificazioni

¹² confrontare le innovazioni introdotte in questa materia dall'articolo 4 del D.P.R. 28.05.2001 n. 311

¹³ articolo soppresso; confrontare le innovazioni introdotte in questa materia dall'articolo 4 del D.P.R. 28.05.2001 n. 311

¹⁴ articolo soppresso

¹⁵ la materia è ora disciplinata dal D.P.R. 30.12.1999 n. 544, riguardante l'imposta sugli intrattenimenti

¹⁶ l'articolo 111 del R.D. 18.06.1931 n. 773 è stato abrogato dall'articolo 16 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112

¹⁷ i commi 1 e 2 dell'articolo 121 del R.D. 18.06.1931 n. 773 sono stati abrogati con l'entrata in vigore del D.P.R. 28.05.2001 n. 311; l'attività di commercio su aree pubbliche (precedentemente: commercio ambulante) è ora disciplinata dal D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 e dalla legge regionale 06.04.2001 n. 10; la circolazione stradale è disciplinata dal testo unico approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 1285 e successive modificazioni

Salva l'iscrizione nel registro previsto dall'articolo 2 della legge 19.05.1976 n. 398 per l'esercizio del commercio ambulante, chiunque intenda esercitare i mestieri ambulanti di saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, previsti dall'articolo 121 del R.D. 18.06.1931 n. 773, deve iscriversi in apposito registro tenuto dagli uffici comunali.

Il sindaco rilascia l'attestazione di avvenuta iscrizione e provvede alla sua vidimazione annuale.

L'iscrizione nel registro non è subordinata al possesso dei requisiti soggettivi indicati dall'articolo 11 del R.D. 18.06.1931 n. 773.

Per i mestieri di facchino e di conduttore di autoveicoli di piazza si applicano inoltre rispettivamente le norme della legge 03.05.1955 n. 407 (disciplina dei lavori di facchinaggio) e dell'articolo 57 del testo unico sulla circolazione stradale, D.P.R. 15.06.1959 n. 393, dell'articolo 227 del relativo regolamento approvato con D.P.R. 30.06.1959 n. 420 e del regolamento comunale per la disciplina del trasporto di persone o bagagli con autovettura in servizio di piazza.

articolo 24 – Stranieri¹⁸

Il sindaco rilascia la licenza di cui all'articolo 124 del R.D. 18.06.1931 n. 773 per gli stranieri che intendono esercitare i mestieri ambulanti previsti dall'articolo 121 del medesimo decreto, come modificato dalla legge 19.05.1976 n. 398.

Il rilascio della licenza in questione è subordinato all'accertamento del possesso dell'autorizzazione al soggiorno in Italia per motivi di lavoro e per il periodo di validità di essa. La licenza può essere prorogata nella sua validità in rapporto a rinnovo del suddetto permesso di soggiorno.

articolo 25 – Raccolte di fondi o di oggetti¹⁹

Per poter effettuare le raccolte di fondi o di oggetti, collette o questue contemplate dall'articolo 156 del testo unico 18.06.1931 n. 773, il promotore o i promotori debbono avanzare apposita istanza al sindaco con le precisazioni degli scopi per cui esse sono indette e il periodo nel quale si intende effettuarle, fornendo generalità complete del o dei promotori responsabili e l'elenco delle persone – con le loro generalità – incaricate della raccolta.

Il sindaco, accertato nei richiedenti e negli incaricati della raccolta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 e seguenti del testo unico 18.06.1931 n. 773, rilascia la licenza nella quale verranno riportate le prescrizioni particolari che si rendessero eventualmente necessarie.

Gli incaricati in questione debbono essere muniti di carta d'identità e di apposita tessera rilasciata dai promotori.

articolo 26 – Portieri e custodi di stabili²⁰

Ai sensi dell'articolo 62 del R.D. 18.06.1931 n. 773, chiunque eserciti la mansione di portiere presso case d'abitazione o di albergo, di custode di magazzini, stabilimenti di qualsiasi genere, uffici e simili, sempreché non si tratti di guardie particolari giurate, deve iscriversi, previa esibizione della carta d'identità, in apposito registro tenuto dagli uffici comunali e preventivamente vidimato dal sindaco.

Dell'iscrizione, concessa sulla base di accertamento di ufficio del requisito della buona condotta, il sindaco rilascia attestazione che deve essere annualmente vidimata.

Il sindaco dispone d'ufficio la cancellazione dal registro quando risulti venuto meno il requisito della buona condotta.

articolo 27 – Commercio di cose antiche o usate²¹

Chiunque intende far commercio di cose antiche o usate, deve presentare preventiva richiesta al sindaco.

¹⁸ i commi 1 e 2 dell'articolo 121 del R.D. 18.06.1931 n. 773 sono stati abrogati con l'entrata in vigore del D.P.R. 28.05.2001 n. 311

¹⁹ l'articolo 156 del R.D. 18.06.1931 n. 773 è stato abrogato con l'entrata in vigore dell'articolo 3 della legge 18.11.1981 n. 659

²⁰ l'articolo 62 del R.D. 18.06.1931 n. 773 è stato abrogato dalla legge 24.11.2000 n. 340

²¹ la legge 11.06.1971 n. 426 è stata abrogata con l'entrata in vigore del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114; il D.P.R. 28.05.2001 n. 311 ha stabilito che le disposizioni degli articoli 126 e 128 del R.D. 18.06.1931 n. 773 non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo

Il sindaco, accertato l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11.06.1971 n. 426 per lo stesso locale e per la medesima tabella merceologica, provvede all'iscrizione nell'apposito registro e al rilascio della contestuale presa d'atto ai sensi dell'articolo 126 del R.D. 18.06.1931 n. 773.

L'esercente deve tenere costantemente aggiornato il registro di carico e scarico delle merci, previsto dall'articolo 128 del R.D. 18.06.1931 n. 773, che dovrà essere vidimato dal sindaco prima di essere posto in uso.

articolo 28 – Comunicazioni al prefetto

Ai fini dell'osservanza dell'obbligo prescritto dal quarto comma dell'articolo 19 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616, il sindaco, prima del rilascio delle licenze ivi contemplate, provvede alla notifica per mezzo di raccomandata, di una copia delle stesse al competente ufficio della prefettura.

I provvedimenti del sindaco devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta del prefetto.

Qualora, effettuati gli accertamenti istruttori a norma del presente regolamento, ritenga di non doversi far luogo al rilascio di licenze di cui al precedente comma, il sindaco inoltra al prefetto una succinta relazione esponendo i motivi del diniego.

Ottenuto il parere del prefetto, ove questo sia conforme alla propria decisione, il sindaco notifica all'interessato il provvedimento negativo, curando che vi sia fatta annotazione del parere stesso.

Nell'ipotesi che il parere del prefetto non sia conforme, il sindaco dispone che venga effettuata una nuova istruttoria sottoponendo la questione ai pareri degli uffici e degli organi consultivi secondo le competenze previste dal presente regolamento, al fine dell'emanazione del conseguente provvedimento.

articolo 29 – Validità delle licenze²²

Tutte le licenze, le autorizzazioni e le iscrizioni in appositi registri contemplate nel presente regolamento hanno la validità di un anno secondo il calendario comune con decorrenza dal giorno del rilascio e si rinnovano automaticamente alla loro scadenza, previo pagamento degli oneri fiscali nelle misure previste dalle vigenti disposizioni di legge, salvo il caso previsto dall'articolo 2 del presente regolamento.

Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

articolo 30 – Obblighi dei titolari delle licenze

Le licenze, le autorizzazioni e le attestazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento debbono essere esposte alla vista del pubblico o custodite qualora si riferiscano ad attività personale, per poterle esibire in qualsiasi momento agli organi di controllo e di vigilanza.

articolo 31 – Tasse di concessione comunale e di bollo²³

Le licenze, autorizzazioni e vidimazioni necessarie all'esercizio delle attività previste dal presente regolamento sono assoggettate alla tassa di concessione comunale nelle misure previste, per ciascuna di esse, dal D.M. 29.11.1978.

Gli atti relativi sono altresì soggetti alla tassa sul bollo a norma del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni.

articolo 32 – Normativa transitoria²⁴

Sono valide e fatte salve le licenze, autorizzazioni, iscrizioni e tutti gli altri atti contemplati dal presente regolamento a cui abbiano provveduto autorità a ciò competenti fino all'entrata in vigore dell'articolo 19 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616, che continuano ad esplicare i loro effetti anche per l'anno 1978 finché il comune non avrà provveduto alla loro formale sostituzione.

Il consiglio comunale potrà deliberare espressamente una completa revisione degli atti

²² l'articolo 2 del D.P.R. 28.05.2001 n. 311 ha stabilito che "in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge (articoli 68-132), la cui durata non sia già stata stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato"

²³ le tasse di concessione comunale per le materie comprese nel presente regolamento sono state soppresse

²⁴ riguardo alla durata, vale la stessa precisazione apposta a margine dell'articolo 29

medesimi sia in generale che per categorie.

Allegato: Tabella dei diritti di sopralluogo per le verifiche e ispezioni della commissione tecnica comunale di vigilanza di cui all'articolo 19²⁵

1. teatri	L. 50.000
2. cinematografi: categoria extra	L. 50.000
categoria I	L. 30.000
categoria II	L. 20.000
categoria III	L. 15.000
categoria IV	L. 10.000
categoria V	L. 10.000
3. cinema-teatri	L. 50.000
all'aperto e solo platea	L. 10.000
all'aperto con galleria o simili	L. 15.000
4. altri locali di trattenimento	L. 20.000
5. circhi	L. 20.000
6. serragli	L. 10.000
7. stadi, sferisteri, campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacoli all'aperto:	
a) quando non vi sono strutture per sostegno del pubblico e/o cartelloni pubblicitari per i quali necessiti controllo tecnico	L. 10.000
b) quando vi sono strutture semplici per sostegno del pubblico (fino a 200 persone) e/o cartelloni pubblicitari	L. 20.000
c) quando vi sono strutture semplici per sostegno del pubblico (oltre 200 persone) e/o cartelloni pubblicitari	L. 30.000
8. baracche in legno o tende per spettacoli ambulanti:	
a) fino a 100 persone	L. 10.000
b) oltre le 100 persone	L. 15.000
c) con sostegni per il pubblico oltre il livello del terreno – fino a 100 persone	L. 20.000
d) con sostegni per il pubblico oltre il livello del terreno – oltre le 100 persone	L. 30.000

È a carico degli esercenti il rimborso delle spese di missione a favore dei componenti la commissione tecnica (comunale), se ed in quanto spettanti a norma della legge 18.12.1973 n. 836.

Nessun diritto è dovuto per le verifiche e ispezioni effettuate d'ufficio ai sensi dell'articolo 142 n. 3 del regolamento approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635.

²⁵ l'articolo 19 è stato soppresso